

Scadenze di Settembre 2015

1 Settembre Martedì	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese e reti di imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la registrazione nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), al fine di presentare in via telematica le domande: - di concessione del "Voucher per l'internazionalizzazione"; - a partire dalle ore 10.00 del 22.9.2015 e fino alle ore 17.00 del 2.10.2015 (rileva l'ordine cronologico di presentazione). Si vedano l'art. 30 del DL 12.9.2014 n. 133 conv. L. 11.11.2014 n. 164, il DM 15.5.2015 (pubblicato sulla G.U. 19.6.2015 n. 140) e il DM 23.6.2015.
1 Settembre Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. Si veda il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla G.U. 22.7.2010 n. 169).
3 Settembre Giovedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2007 n. 99).
5 Settembre Sabato	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro- loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di agosto. Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla G.U. 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla G.U. 28.11.2002 n. 279), l'art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l'art. 39 co. 13-sexies del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 e l'art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
14 Settembre Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali. Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 25.3.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.3.2015 n. 74), il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla G.U. 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012 e le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle

			Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
14 Settembre Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
14 Settembre Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 16.6.2015, applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27 (§ 2) e 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
14 Settembre Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
14 Settembre Lunedì	TASI	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto TASI dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali. Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68, il DM 23.5.2014 (pubblicato sulla G.U. 28.5.2014 n. 122) che ha approvato il modello di bollettino postale, la circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.7.2014 n. 2/DF, le ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46 e 47. La misura della sanzione è stata così stabilita per

			effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
15 Settembre Martedì	Imposte dirette	Strutture alberghiere	Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la registrazione sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riqualificazione: - in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014; - a partire dalle ore 10.00 del 12.10.2015 e fino alle ore 16.00 del 15.10.2015 (rileva l'ordine cronologico di presentazione). Si vedano l'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 conv. L. 29.7.2014 n. 106, il DM 7.5.2015 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2015 n. 138) e l'apposita Guida del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
15 Settembre Martedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata. Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
15 Settembre Martedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfaitariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: - nei registri previsti ai fini IVA; - ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso. Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58.
15 Settembre Martedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: - i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; - le plusvalenze patrimoniali; - le

			operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso. Si vedano l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2013 n. 9 (§ 1). Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
15 Settembre Martedì	IRPEF e IRES	Imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 30 settembre. Si vedano il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla G.U. 8.4.2004 n. 83) e il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla G.U. 22.5.2008 n. 119).
15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: - i numeri delle fatture cui si riferisce; - l'imponibile complessivo; - l'IVA distinta per aliquota. Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.
15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Si vedano l'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.

15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente. Si vedano l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: - alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; - alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; - alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; - alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; - alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Si vedano gli artt. 21, 21-bis e 23 del DPR 633/72 e l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325, 326 e 330 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
15 Settembre Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente. Si vedano l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
15 Settembre Martedì	Premi INAIL	Datori di lavoro	Presentazione alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo. Si veda l'art. 13 delle "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT), di cui al DM 12.12.2000 (pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. 22.1.2001 n. 17).
16 Settembre	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di

Mercoledì		assimilati	lavoro dipendente e assimilati.
16 Settembre Mercoledì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Settembre Mercoledì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007). I codici tributo per il versamento degli acconti sono stati istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6.2.2007 n. 20.
16 Settembre Mercoledì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione. Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-bis e 50-ter del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
16 Settembre Mercoledì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Settembre Mercoledì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Settembre Mercoledì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti. L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione ex ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
16 Settembre Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Settembre Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso.
16 Settembre Mercoledì	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2015. Si veda la circ. INPS 27.5.2015 n. 108.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente. L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi. Si segnala che l'art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della

			legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "Jobs Act") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l'art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente. Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010) e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 convertito nella L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-ter del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente. Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2015 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 30,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 28,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 23,50% (prima 22%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 5.2.2015 n. 27). Si segnala che l'art. 52 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "Jobs Act") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-bis del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al "lavoro a progetto", che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla

			suddetta data del 25.6.2015. Restano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall'art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015.
16 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese pari al 22%; la circolare INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circolare INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfettaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
16 Settembre Mercoledì	Imposta sostitutiva sui capital gain	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato". Si vedano l'art. 6 del DLgs. 21.11.97 n. 461, la C.M. 24.6.98 n. 165/E e la R.M. 9.5.2000 n. 57/E.
16 Settembre Mercoledì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. Si vedano l'art. 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461, la C.M. 24.6.98 n. 165/E e la R.M. 9.5.2000 n. 57/E.
16 Settembre Mercoledì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente. Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
16 Settembre Mercoledì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto. Si veda l'art. 14-bis del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfettari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla G.U. 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla G.U. 26.3.2010 n. 71).
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: - effettuate nell'esercizio di impresa; - oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Si vedano l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
16 Settembre	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di

Mercoledì		assimilati al lavoro dipendente	lavoro dipendente.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Settembre Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65%. Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40 e le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
16 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
16 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia

			delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
16 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
16 Settembre Mercoledì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente. Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla G.U. 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l'art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e l'art. 10 co. 12-undecies del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11.
16 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito. Con l'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3). È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un

			<p>termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi (si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E). L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.</p>
<p>16 Settembre Mercoledì</p>	<p>IVA</p>	<p>Soggetti con partita IVA - Regime mensile</p>	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. Con l'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3). È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi (si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E). L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora</p>

			richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
16 Settembre Mercoledì	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente. Si veda l'art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
16 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
16 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
16 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 luglio	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
16 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
16 Settembre Mercoledì	Tobin tax	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente. Si vedano l'art. 1 co. 491-500 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 56 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, il DM 21.2.2013 (pubblicato sulla G.U. 28.2.2013 n. 50), come modificato dal DM 18.3.2013 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2013 n. 73) e dal DM 16.9.2013 (pubblicato sulla G.U. 20.9.2013 n. 221), il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2013 n. 26948, la delibera CONSOB 2.10.2013 n. 18663, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 40010, il provv. Agenzia delle Entrate 18.7.2013 n. 87896, la ris. Agenzia delle Entrate 4.10.2013 n. 62 e le risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.8.2013.
16 Settembre Mercoledì	Tobin tax	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente. Si vedano l'art. 1 co. 491-500 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 56 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, il DM 21.2.2013 (pubblicato sulla G.U. 28.2.2013 n. 50), come modificato dal DM 18.3.2013 (pubblicato sulla G.U. 27.3.2013 n. 73) e dal DM

			16.9.2013 (pubblicato sulla G.U. 20.9.2013 n. 221), il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2013 n. 26948, la delibera CONSOB 2.10.2013 n. 18663, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 40010, il provv. Agenzia delle Entrate 18.7.2013 n. 87896, la ris. Agenzia delle Entrate 4.10.2013 n. 62 e le risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.8.2013.
20 Settembre Domenica	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso. Si vedano l'art. 1 co. 185 - 187 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il DM 8.11.2007 n. 228 e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14.12.2007 (pubblicato sulla G.U. 27.12.2007 n. 299).
21 Settembre Lunedì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
21 Settembre Lunedì	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, le "Certificazioni Uniche 2015", relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: - i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; - le provvigioni; - i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. Si vedano l'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322, inserito dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2015 n. 4790, che ha approvato il modello di "Certificazione Unica" 2015, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 12.2.2015 n. 23, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2), la circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2015 n. 26 (§ 14) che ha recepito i chiarimenti forniti nel corso del "Forum 730" del 30.6.2015 e il DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175), che ha prorogato il termine di presentazione dei modelli 770/2015.
21 Settembre	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la

Lunedì			cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
21 Settembre Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2015 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti). Si veda l'art. 4 co. 3-bis del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. e) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14. Proroga così stabilita dal DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre Lunedì	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2015 Semplificato. Si veda l'art. 4 co. 3-bis del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. e) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14. Proroga così stabilita dal DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2015 Ordinario. Si veda l'art. 4 co. 4-bis del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 1 co. 217 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Proroga così stabilita dal DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es.	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2015

Lunedì		dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Ordinario. Si veda l'art. 4 co. 4-bis del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 1 co. 217 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Proroga così stabilita dal DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: - l'infedele presentazione del modello 770/2014 Semplificato relativo al 2013; - l'omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2014; - l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: - il versamento delle ritenute non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Si vedano l'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). Il termine è stato così prorogato per effetto del DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: - l'infedele presentazione del modello 770/2014 Ordinario relativo al 2013; - l'omessa effettuazione delle ritenute o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive relative a redditi di capitale e redditi diversi corrisposti (o maturati) nel 2014, nonché a contributi, premi e vincite, ecc.; - l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2014. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: - il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Si vedano l'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). Il termine è stato così prorogato per effetto del DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 n. 175).
21 Settembre Lunedì	IRPEF e IRES	Intermediari finanziari	Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), ai fini del c.d. "monitoraggio fiscale esterno", dei dati relativi all'anno 2014 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di

			pagamento: - eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; - di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata. Si vedano il DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, come modificato dalla L. 6.8.2013 n. 97, il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 5823 e il provv. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 96634.
21 Settembre Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2015, applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27 (§ 2). La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
21 Settembre Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le

			<p>sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.</p>
<p>21 Settembre Lunedì</p>	<p>IVA</p>	<p>Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)</p>	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.</p>
<p>21 Settembre</p>	<p>IVA</p>	<p>Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale</p>	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la</p>

Lunedì			<p>sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.</p>
22 Settembre Martedì	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	<p>Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto. Si vedano l'art. 1 co. 530 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 co. 8 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 18.4.2007 n. 90) che ha modificato le modalità di assolvimento del PREU e il DM 4.7.2007 (pubblicato sulla G.U. 13.7.2007 n. 161) che ha modificato le modalità di assolvimento del canone di concessione.</p>
22 Settembre Martedì	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese e reti di imprese	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per l'invio telematico delle domande: - di concessione del "Voucher per l'internazionalizzazione"; - tramite l'apposita sezione del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Le domande possono essere presentate fino alle ore 17.00 del 2.10.2015; rileva l'ordine cronologico di presentazione. Si vedano l'art. 30 del DL 12.9.2014 n. 133 conv. L. 11.11.2014 n. 164, il DM 15.5.2015 (pubblicato sulla G.U. 19.6.2015 n. 140) e il DM 23.6.2015.</p>
22 Settembre Martedì	Prelevato erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	<p>Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi. Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n.</p>

			223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-bis co. 1-2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 18.4.2007 n. 90), il DM 11.3.2010 (pubblicato sulla G.U. 26.3.2010 n. 71), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla G.U. 22.7.2010 n. 169), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2007 n. 99).
24 Settembre Giovedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine finale, entro le ore 23.00, per la presentazione in via telematica all'INPS delle domande di ammissione allo sgravio contributivo sugli importi corrisposti nell'anno 2014 a titolo di retribuzione di produttività, sulla base della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello. Si vedano l'art. 1 co. 67-68 della L. 24.12.2007 n. 247, come modificato dall'art. 4 co. 28 della L. 28.6.2012 n. 92, l'art. 10 co. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, il DM 8.4.2015 (pubblicato sulla G.U. 29.5.2015 n. 123), la circ. INPS 26.6.2015 n. 128 e il messaggio INPS 12.8.2015 n. 5302.
24 Settembre Giovedì	Indennità di mediazione	Mediatori di Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro	Termine per completare l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito. Si veda il DM 18.10.2010 n. 180, come modificato e integrato dal DM 4.8.2014 n. 139 (pubblicato sulla G.U. 23.9.2014 n. 221).
25 Settembre Venerdì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Settembre Venerdì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine, entro le ore 23.00, per annullare e ritrasmettere in via telematica all'INPS le domande di ammissione allo sgravio contributivo sugli importi corrisposti nell'anno 2014 a titolo di retribuzione di produttività, sulla base della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello. Si vedano l'art. 1 co. 67-68 della L. 24.12.2007 n. 247, come modificato dall'art. 4 co. 28 della L. 28.6.2012 n. 92, l'art. 10 co. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, il DM 8.4.2015 (pubblicato sulla G.U. 29.5.2015 n. 123), la circ. INPS 26.6.2015 n. 128 e il messaggio INPS 12.8.2015 n. 5302.
25 Settembre Venerdì	Imposte dirette	Aggregazioni di imprese	Termine finale, entro le ore 12.00, per presentare le domande: - per la concessione di agevolazioni allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; - mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgjai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it. Si vedano l'art. 1 co. 56 e 57 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DM 17.2.2015 (pubblicato sulla G.U. 9.4.2015 n. 82) e il DM 11.5.2015.
25 Settembre	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto. La periodicità

Venerdi		nel mese di agosto hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla G.U. 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5, la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
25 Settembre Venerdi	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto. Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla G.U. 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5, la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
28 Settembre Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro. Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla G.U. 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
28 Settembre Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente e l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali. Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il provv. Agenzia delle Entrate 19.6.2013 n. 75075 che ha approvato i nuovi modelli F24, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla G.U. 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla G.U. 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze

			11.7.2012, le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
28 Settembre Lunedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello UNICO 2015 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25,00 euro. Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Peraltro, entro il 30.9.2015 è possibile presentare la dichiarazione in via telematica, senza sanzioni.
28 Settembre Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno. Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-bis co. 1-2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 18.4.2007 n. 90), il DM 11.3.2010 (pubblicato sulla G.U. 26.3.2010 n. 71), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla G.U. 22.7.2010 n. 169), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2007 n. 99).
30 Settembre Mercoledì	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): - delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF. Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che hanno stabilito le nuove modalità telematiche.
30 Settembre Mercoledì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS". L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione ex ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
30 Settembre Mercoledì	Contributi INPS	Pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo	Presentazione all'INPS della dichiarazione riguardante i redditi di lavoro autonomo (si intendono per tali tutti i redditi non derivanti da lavoro subordinato), mediante il modello "503 AUT": - conseguiti nell'anno precedente; - che si presume di conseguire nell'anno in corso. Si veda l'art. 10 del DLgs. 30.12.92 n. 503. Si segnala che, a decorrere dall'1.1.2009, l'art. 19 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 ha eliminato molte fattispecie di

			incumulabilità (si vedano le circ. INPS 9.12.2008 n. 108 e 2.1.2009 n. 1 e i messaggi INPS 20.7.2009 n. 16380, 21.9.2010 n. 23710, 26.10.2011 n. 20284, 27.9.2013 n. 15256 e 19.9.2014 n. 7113).
30 Settembre Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente. Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
30 Settembre Mercoledì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associati in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese. Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2008 n. 192), la circ. Ministero del Lavoro 21.8.2008 n. 20, il vademecum del Ministero del Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it , le note del Ministero del Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello del Ministero del Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Ministero del Lavoro 16.2.2012 n. 2.
30 Settembre Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associati in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: - collaboratori coordinati e continuativi; - lavoratori a progetto; - lavoratori autonomi occasionali; - venditori a domicilio; - associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; - altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95. Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
30 Settembre Mercoledì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo "modello RLI", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL

			31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 ELIDE".
30 Settembre Mercoledì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio. Si veda l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette	Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA: - le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); - il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. Si vedano l'art. 18 del DPR 600/73 e il DM 2.5.89.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette	Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. Si veda l'art. 16 del DPR 600/73.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche	Presentazione del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili. Il quadro VO deve essere presentato, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario: - unitamente alla dichiarazione annuale IVA; - in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Si vedano l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 442 e le istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: - di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; - consegnate nel mese precedente. Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla G.U. 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla G.U. 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Ministero dell'Economia e delle finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla G.U. 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette, IRAP e IVA	Contribuenti	Termine per presentare la domanda di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "voluntary disclosure interna"): - per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse

			fino al 30.9.2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta; - esclusivamente per via telematica. Si vedano gli artt. 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, la L. 15.12.2014 n. 186, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193, il provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2015 n. 44910, il provv. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 75249, le circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 15), 13.3.2015 n. 10 e 16.7.2015 n. 27.
30 Settembre Mercoledì	Imposte dirette, IVIE e IVAFE	Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate	Termine per presentare la domanda di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "voluntary disclosure estera"): - per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2014; - esclusivamente per via telematica. Si vedano gli artt. 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, la L. 15.12.2014 n. 186, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193, il provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2015 n. 44910, il provv. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 75249, le circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 15), 13.3.2015 n. 10 e 16.7.2015 n. 27.
30 Settembre Mercoledì	IRAP	Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello IRAP 2015, l'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta in corso. Si vedano l'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 15.12.97 n. 446, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
30 Settembre Mercoledì	IRAP	Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello IRAP 2015, la revoca dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta in corso. La revoca è possibile decorso il triennio di validità dell'opzione. Si vedano l'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 15.12.97 n. 446, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
30 Settembre Mercoledì	IRAP	Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2015. Si vedano l'art. 1 co. 52 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e il DM 11.9.2008 (pubblicato sulla G.U. 13.10.2008 n. 240).
30 Settembre Mercoledì	IRES	Soggetti IRES "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), a decorrere dal periodo d'imposta in corso. In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si

			intende esercitarla. Si vedano gli artt. 117 - 129 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 9.6.2004 (pubblicato sulla G.U. 15.6.2004 n. 138) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
30 Settembre Mercoledì	IRES	Imprese marittime con esercizio sociale coincidente con l'anno solare	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), a decorrere dal periodo d'imposta in corso. In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Si vedano gli artt. 155 - 161 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 23.6.2005 (pubblicato sulla G.U. 4.7.2005 n. 153) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
30 Settembre Mercoledì	IRES	Soggetti IRES "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso. In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Si vedano gli artt. 115 - 116 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 23.4.2004 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2004 n. 101) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
30 Settembre Mercoledì	IRES	Società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Presentazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM 2015" relativo all'anno precedente: - esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel; - obbligatoriamente in forma "autonoma", non potendo essere inserito nel modello UNICO 2015 SC. Si vedano gli artt. 117 - 142 del TUIR. Il modello è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13209.
30 Settembre Mercoledì	IRES, IVA, imposte sostitutive e addizionali	Soggetti IRES "solari"	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2015. Si veda l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF	Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi	Presentazione della scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF mediante: - consegna ad un ufficio postale; - ovvero trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario incaricato. Si veda l'art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
30 Settembre Mercoledì	IRPEF	Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2014	Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti (c.d. "remissione in bonis"), mediante: - presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi ed effettuazione delle successive integrazioni

			documentali; - versamento della sanzione di 258,00 euro. Si vedano l'art. 2 commi da 4-novies a 4-undecies del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla G.U. 8.6.2010 n. 131), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla G.U. 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla G.U. 2.5.2009 n. 100), il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla G.U. 5.6.2012 n. 129), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10, 28.9.2012 n. 38, 21.3.2013 n. 6, 20.3.2014 n. 7 e 26.3.2015 n. 13.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF e cedolare secca sulle locazioni	Lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	Termine per comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni, oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2015.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF e IRES	Imprese	Termine finale (entro le ore 24.00) per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni. Si vedano il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla G.U. 8.4.2004 n. 83) e il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla G.U. 22.5.2008 n. 119).
30 Settembre Mercoledì	IRPEF e IRES	Imprese con esercizio "solare"	Termine per l'invio all'Ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui esecuzione è iniziata prima dell'1.1.2007. La richiesta si intende accolta se l'Ufficio non notifica avviso contrario entro 3 mesi ed ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. Si veda l'art. 93 co. 5 del TUIR; tale comma è stato infatti abrogato dall'art. 1 co. 70 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dalle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente. Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla G.U. 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv.

			Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: - le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; - qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono. Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla G.U. 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2015	Presentazione in via telematica dei modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 cui era obbligato il defunto. Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e le istruzioni al modello UNICO 2015 PF.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2015	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius: - l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2013; - gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: - il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 6 o il 16 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
30	IRPEF, IRES,	Persone fisiche, società	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle

Settembre Mercoledì	relative addizionali, IRAP, IVA e imposte sostitutive	di persone, soggetti IRES "solari" che presentano i modelli UNICO 2015, IRAP 2015 e CNM 2015 in via telematica	sanzioni ad un ottavo del minimo: - l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2014, IRAP 2014 o CNM 2014, relativa al 2013; - gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: - il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli UNICO 2015, IRAP 2015 e CNM 2015. Si veda l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo	Presentazione del modello UNICO 2015 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Si veda l'art. 1 co. 219 primo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello UNICO 2015 (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2015. Si vedano le istruzioni ai modelli 730/2015 e UNICO 2015 PF.
30 Settembre Mercoledì	IRPEF, relative addizionali, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello UNICO 2015. Si veda l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni annuali IVA, presentate in forma "separata". Si veda l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. l) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello UNICO 2015	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento del volume d'affari ai parametri contabili. Si veda l'art. 4 del DPR 31.5.99 n. 195.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente. Si vedano l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. l) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, l'art. 3 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 10 del

			DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2015 n. 4777 che ha approvato il modello IVA 2015 e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno. Si vedano l'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 e la C.M. 30.10.98 n. 252/E.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale. Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-bis all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti IVA residenti in Svizzera, Norvegia o Israele	Presentazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza (modello IVA 79) per ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente. Si vedano l'art. 38-ter del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. u) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 che ha approvato il nuovo modello IVA 79 e il DM 20.5.82.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che presentano la dichiarazione IVA 2015 "separata"	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: - l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2014 relativa al 2013; - gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2014. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: - il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Si vedano l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti IVA residenti in Italia	Presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell'IVA. Si

			vedano l'art. 38-bis1 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti residenti in altri Stati comunitari	Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. Il soggetto competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all'Agenzia delle Entrate. Si vedano l'art. 38-bis2 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: - mediante autofattura; - annotate nel mese precedente. Si vedano l'art. 16 del DM 24.12.93 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente. Si vedano gli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: - versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; - presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Si veda l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
30 Settembre Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Settembre Mercoledì	IVA, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2015. Si veda l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
30 Settembre Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile luglio-agosto. Si vedano il DM 6.8.2007 (pubblicato sulla G.U. 22.8.2007 n. 194) e il DM 4.10.2007 (pubblicato sulla G.U. 23.10.2007 n. 247).

30 Settembre Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2007 n. 99).
30 Settembre Mercoledì	Tributi	Centri di assistenza fiscale (CAF) già autorizzati al 13.12.2014	Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione tecnica dalla quale emerga: - il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF; - la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati; - i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività e adeguati livelli di servizio; - il piano di formazione del personale. Si vedano l'art. 35 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, come modificato dall'art. 10 co. 12-ter e 12-quater del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11, e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 26).
30 Settembre Mercoledì	Tributi	Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 258,00 euro (c.d. "remissione in bonis"). Si vedano l'art. 2 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, la circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38, la ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2012 n. 46 e la ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2012 n. 110.